

COMUNE di MOIANO

Provincia di Benevento

Prot. n° 0000653 del 27.1.2017

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO di RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVA FINO al 31 MARZO 2017

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, nel quale vengono definite le attribuzioni, i compiti e le competenze spettanti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi nella gestione amministrativa finanziaria e tecnica, su indirizzo politico amministrativo degli organi di governo;
- l'articolo 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 *"nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 dell'8.7.2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 2.11.2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 28 dicembre 2016 come corretta con deliberazione n. 1 dell'11.1.2017;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto del personale delle Autonomie Locali

CONSIDERATO che:

- nelle more di un'imminente riorganizzazione dell'Ente appare necessario procedere all'attribuzione della responsabilità dell'Area Amministrativa fino a marzo 2017;
- il geom. Mario Ciervo, dipendente di categoria giuridica D 1 ed economica D 3, in servizio presso l'Ente da oltre 35 anni, ha tutti i requisiti di competenza idonei a renderlo destinatario della nomina, per tale periodo di tempo, come Responsabile dell'Area Amministrativa le cui attribuzioni sono quelle elencate nella citata deliberazione n.160/2015, ossia le seguenti: *Segreteria – Protocollo e archivi; Anagrafe, Stato Civile e Leva Militare; Elettorale; Ufficio Rapporti con il Pubblico; Assistenza Sociale e Sanità; Istruzione; Tributi; SUAP; Contenzioso*;
- il geom. Mario Ciervo ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico;
- per la gestione del contenzioso il Geom. Ciervo potrà chiedere il supporto dei responsabili dei settori competenti *ratione materiae* e per quanto riguarda le questioni non attinenti a materie di competenza degli altri settori, quello del Segretario Comunale;

DECRETA

di NOMINARE, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000, il geom. Mario Ciervo quale Responsabile dell'Area Amministrativa dal 30 gennaio al 31 marzo 2017 (ma con effetti perduranti fino alla data di attribuzione della nomina relativa al restante periodo dell'anno 2017) autorizzando lo stesso a trattare tutti i dati personali con cui entri comunque in contatto nello svolgimento dell'attività di sua competenza nell'ambito del Comune;

di NOMINARE, conseguentemente e formalmente, il geom. Mario Ciervo, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa a cui attiene la competenza sui tributi, funzionario responsabile *p.t.* di tutti i tributi comunali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ICI, TARSU, IMU, TASI, TARI, TOSAP) fino alla nomina del nuovo responsabile dell'Area nella cui competenza rientrano i tributi;

di DARE ATTO che:

- le attribuzioni di competenza dell'Area Amministrativa sono quelle elencate nella citata deliberazione giuntale n.160/2015, ossia le seguenti: *Segreteria – Protocollo e archivi; Anagrafe, Stato Civile e Leva Militare; Elettorale; Ufficio Rapporti con il Pubblico; Assistenza Sociale e Sanità; Istruzione; Tributi; SUAP; Contenzioso*;

- per la gestione del contenzioso il Geom. Ciervo potrà chiedere il supporto dei responsabili dei settori competenti *ratione materiae* e per quanto riguarda le questioni non attinenti a materie di competenza degli altri settori, quello del Segretario Comunale;

Al Titolare della P.O. sono attribuite, quale trattamento economico accessorio, la retribuzione di posizione e, ricorrendone i presupposti, la retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione è fissata in € 430,38 lorde al mese;

L'importo massimo della retribuzione di risultato sarà pari al 10% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta, in presenza degli altri presupposti di legge, a seguito di valutazione annuale;

Il Titolare di P.O.:


- si atterrà a tutte le prescrizioni di cui al codice di comportamento generale di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di cui al codice di comportamento interno del Comune di Moiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 20.2.2014, consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet Comunale, nonché a quelle del D.Lgs n. 39/2013, producendo, entro gg. 5 dal presente Decreto, le comunicazioni e dichiarazioni dovute, che saranno tempestivamente pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale;
- è tenuto, tra gli altri obiettivi che saranno oggetto di assegnazione, a raggiungere, come disposto dal comma 1- *quater* dell'art.14 del D.Lgs 33/2013, gli obiettivi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dello stesso si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

DISPONE

la trasmissione di copia del presente decreto al Geom. Mario Ciervo e l'invio dello stesso agli Assessori Comunali, all'Area Finanziaria per tutti gli adempimenti conseguenti, all'Area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo comunale *on line* ed all'Albo dei Dipendenti e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale e al Segretario Comunale.

Moiano, 27 gennaio 2017

Avv. Giacomo Buonanno



DICHIARAZIONE SULLA SOSTITUZIONE DI CERTIFICAZIONI

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui al D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. n. 39/2013, al D.Lgs 165/2001 al d.P.R. 62/2013, al Codice di Comportamento Interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Moiano n.12 del 20.2.2014 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

il sottoscritto Mario Ciervo, nato a Moiano il 24.8.1957 in relazione all'attribuzione di responsabilità conferitagli attraverso il decreto sindacale di cui al prot. n. 0000653 del 27 gennaio 2017

VISTI:

⇒ il D.Lgs n. 39/2013 nel suo complesso e più approfonditamente i seguenti articoli:

- **Art. 3- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione** - 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti uno degli altri reati previsti da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico. 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. 6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.
- **Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati** - 1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.
- **Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali** 1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

⇒ Il D.Lgs 165/2001 e più approfonditamente i seguenti articoli

- **Art. 35-bis comma 1, lettera b)** "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati";

⇒ il d.P.R., 62/2013 e più approfonditamente i seguenti articoli:

- **l'art.13, comma 3** "Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio"
- **Art. 6, comma 1 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse** .1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano interscorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'


- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dai sopra richiamati artt. 3, 4 e 9 del D.Lgs. n.39/2013;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o di essere stato condannato per tali reati ma di essere stato, anche non definitivamente, prosciolto sia pure per prescrizione.
- di **(barrare la casella corrispondente)**
 - non possedere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con l'incarico de quo;
 - possedere le partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con l'incarico de quo elencati nell'**allegato prospetto**
- di **(barrare la casella corrispondente)**
 - non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio
 - avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio come precisato **nella scheda allegata**
- di **(barrare la casella corrispondente)**
 - non avere avuto rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni
 - avere avuto i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni indicati **nella scheda allegata** (precisare: a) se la propria persona, o i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano interscorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio)
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

Data 27.1.17

FIRMA

Io sottoscritto Marco Verdicchio attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione, è stata apposta in mia presenza.

Moiano, 27.1.17



Art. n. 670/27-01-2017

